

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO e DE VITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 502, in materia di sgravio di oneri sociali a favore degli artigiani e delle piccole e medie aziende operanti nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Con la entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 502, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, si è aperta una disputa tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e le forze sociali interessate al problema degli sgravi contributivi, di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 16 aprile 1973, n. 171, (articolo 23) ed alla legge 2 maggio 1976, n. 183, (articolo 14).

L'INPS, infatti, ritiene che agli sgravi previsti dalla suddetta normativa hanno diritto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 502, « soltanto i datori di lavoro che assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti da contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

L'errore in cui è caduto l'Istituto di previdenza appare di tutta evidenza, in quanto viene assimilata la disciplina dell'INPS a quella dell'INAM, benchè le relative normative siano state varate in epoca diversa e secondo *ratio* differenti.

Le disposizioni contenute nelle leggi numeri 1089 del 1968 e 183 del 1976 stabiliscono uno sgravio totale o parziale dal 10 per cento al 30 per cento a favore di imprese artigiane o industriali operanti nel Mezzogiorno, secondo che vi sia un incremento del livello occupazionale rispetto alle forze in carica alla data del 30 settembre 1968-31 dicembre 1970 e 30 giugno 1976.

Presupposto per essere ammessi all'agevolazione è, dunque, l'incremento del livello occupazionale.

Il legislatore, peraltro, non fa riferimento a salari contrattuali, ma genericamente a retribuzioni che siano soggette a contributo per la disoccupazione involontaria o per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti: da qui, la conseguenza, che appare logica, che l'unica retribuzione da sottoporre a contribuzione è quella di fatto erogata.

A giustificazione della sua tesi, l'INPS pare faccia riferimento all'articolo 36 dello statuto dei lavoratori, secondo cui si può essere ammessi a benefici contributivi sem-

pre che vengano corrisposti dal richiedente i trattamenti contrattuali previsti dai CCNL.

Se è questo il riferimento, occorre rilevare che l'INPS non tiene conto del fatto che la sola legge n. 1089 del 1968 è stata varata in epoca antecedente alla data di approvazione dello statuto dei lavoratori: tutte le modificazioni ed integrazioni nonchè la legge n. 183 del 1976 sono di epoca successiva ed hanno quale obiettivo fondamentale l'incremento del livello occupazionale in aziende operanti nel Mezzogiorno.

Il problema non dovrebbe egualmente porsi neppure a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria, la quale all'articolo 20 stabilisce che, a far data dal 1° gennaio 1979, il livello minimo di retribuzione giornaliero da far valere per tutte le contribuzioni obbligatorie è fissato con decreto del Ministero del lavoro, con riferimento ai contratti collettivi raggruppati per settori omogenei.

Peraltro, va osservato che la legge 5 agosto 1978, n. 502, reca norme per il contenimento del costo del lavoro, da attuarsi mediante riduzioni contributive agli enti gestori di cassa malattia. Si tratta di norme di alleggerimento della pressione contributiva ai fini del contenimento del costo complessivo del lavoro.

La legge n. 502 del 1978, che, come ormai ogni legge di conversione, non prevede una pura e semplice conversione del decreto-legge n. 353, contiene nel testo norme interpretative ed innovative rispetto alle leggi n. 1089 del 1968 e n. 183 del 1976.

Infatti il primo comma dell'articolo 3 della legge n. 502 del 1978 va considerato come interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, numero 171, in quanto tra le imprese industriali, che beneficiano degli sgravi INPS (articolo 18 della legge n. 1089 del 1968), annovera anche le imprese alberghiere. Si tratta, dunque, di un beneficio già previsto da leggi precedenti e non dalla legge n. 502 del 1978, la quale al successivo articolo 4 sancisce l'obbligo del rispetto dei minimi contrattuali.

Il primo comma del richiamato articolo 3, per essere una norma interpretativa, va considerato come volontà del legislatore di definire una volta per tutte la questione della inclusione delle imprese alberghiere tra le imprese industriali che beneficiano degli sgravi INPS. La giurisprudenza peraltro si era già orientata favorevolmente.

Il secondo comma dello stesso articolo 3, invece, estende, con decorrenza 1° luglio 1978, i benefici della legge n. 183 del 1976 a favore delle imprese di somministrazione di bevande ed alimenti nonchè dei pubblici esercizi. In questi casi la norma è chiaramente innovativa ed appare giusto che tali aziende beneficino della legge n. 183 del 1976 (sgravio totale) sempre che assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi stabiliti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (detta estensione viene, infatti, concessa per la prima volta con la legge n. 502 del 1978).

Riferire l'articolo 4 della legge n. 502 a tutto l'articolo 14 della legge n. 183 del 1976 appare esagerato; sostenere la portata estensiva dell'articolo 4 della citata legge vorrebbe, infatti, dire modificare *in toto* gli effetti agevolativi della legge n. 183 del 1976!

I benefici della legge n. 183 del 1976 sono stati riconosciuti, attraverso la legge n. 502 del 1978, a determinate nuove categorie di imprese, a condizione del rispetto dei contratti, purchè queste imprese siano inquadrare nel settore del commercio.

L'interpretazione che ne dà l'INPS è, dunque, analogica e come tale, anche in materia contributiva, inammissibile.

Detta interpretazione resiste nonostante il chiaro orientamento del Governo espresso in occasione della risposta data alla interrogazione del senatore Mancino nella seduta del 26 settembre 1979.

Per evitare, perciò, incertezze, inutile contenzioso e danni gravi agli artigiani e alle piccole e medie aziende operanti nel Mezzogiorno, il ricorso ad una norma interpretativa appare inevitabile. Se ne raccomanda, quindi, l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, numero 502, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, si interpreta nel senso che la osservanza nei confronti dei propri dipendenti di trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dal contratto di lavoro nazionale di categoria, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è riferita unicamente ai pubblici esercizi e alle imprese di somministrazione di bevande ed alimenti, ai fini del godimento dello sgravio di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonché alle imprese che, nel contesto di tutta la normativa sul contenimento del costo del lavoro, usufruiscono di riduzioni contributive dagli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.